

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplinano la durata, i contenuti minimi, le modalità e l'aggiornamento della formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008.


Disciplinano inoltre la durata, i contenuti minimi, le modalità e l'aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente il compito di RSPP ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.

Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.


LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici ecc.) è aggiuntiva a questa

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare



LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.

